

STATUTO

SANNIO LAVORO - ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA MARTIRI
D'UNGHERIA 10

Numero REA: BN - 115676

Codice fiscale: 01379890625

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2010 - Statuto completo	2
--	---

Le spese del presente atto e conseguenziali cedono a carico della società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al
comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge alle
ore diciotto e minuti primi quaranta (18.40).

Scritto con mezzi elettronici da me Notaio e completato di mio pugno, consta di
fogli cinque, facciate sedici e quanto della diciassettesima fin qui.

Firmato: Savoia Carmine - Stefania Donatiello - impronta del sigillo.

Allegato "A" all'atto ai miei rogiti in data 28 gennaio 2010, raccolta n.799

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Benevento, la Società cooperativa sociale
denominata "**SANNIO LAVORO - ONLUS - Società Cooperativa Sociale**".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dalla normativa generale pro-tempore
vigente in materia di società cooperativa, trovano applicazione, in quanto
compatibili con detta disciplina generale, le norme sulla società a
responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo,
succursali, agenzie e rappresentanze.

L'organo amministrativo potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale
all'interno dello stesso comune, senza che ciò costituisca modifica di atto
costitutivo, provvedendo all'uopo a depositare presso il Registro Imprese

apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione
C.C..

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con
decisione dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza
fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la
gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori
condizioni economiche, sociali e professionali per i soci nonchè prestare
servizi ai soci stessi.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi ed avvalendosi
di prestazioni lavorative di terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e
integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione
del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o
autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,
compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce
comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società ha ad oggetto la realizzazione degli scopi previsti in particolare
nella legge 381/91 lettera "A" e "B"; pertanto, oggetto specifico della

cooperativa è il seguente:

A) Relativamente al primo settore si promuoveranno:

- gestione di case di riposo per anziani e casa famiglia;
- assistenza a persone disabili, tossicodipendenti, ex detenuti e minori svantaggiati;
- animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali e musicali;
- assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musicoterapeutica e ambulatoriale presso la propria sede, strutture pubbliche e private, e/o presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra;
- servizi domiciliari di assistenza e sostegno, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività e servizi di assistenza domiciliare;

B) Relativamente al secondo settore e nei limiti e nel rispetto delle condizioni dettate dalla circolare del Ministero del lavoro n. 153/96 si promuoveranno:

- attività di consulenza socio - assistenziale ed educativa;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a

- favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- commercializzazione e diffusione di prodotti ecosolidali provenienti dal terzo mondo a mezzo di interscambio con altre cooperative o gruppi similari anche stranieri;
 - attività di vigilanza, custodia e gestione di aree destinate a parcheggi a pagamento sia nella forma di ricevuta documentale, sia di parcometro, sia con grattino, pubblici o privati, sia sulle strade che in strutture di rimessaggio;
 - prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
 - sorveglianza e custodia, a pagamento, di autoveicoli;
 - realizzazione e manutenzione di segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
 - gestione di servizi di applicazione di dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta e di apparecchiature idonee al controllo sosta-autoveicoli, rimozione forzata di autoveicoli; installazione e manutenzione delle suddette apparecchiature;
 - monitoraggio delle insegne e della segnaletica stradale;
 - gestione e manutenzione di giardini pubblici e di altri spazi pubblici;
 - distribuzione e vendita di dispositivi e ticket per la sosta autorizzata di veicoli a motore in parcheggi pubblici;
 - sorveglianza di passaggi a livello stradali;
 - servizio di vigilanza non armata e custodia notturna e diurna di proprietà mobiliari ed immobiliari di privati, enti pubblici, complessi industriali e

commerciali, negozi, ville, uffici;

- servizio di piantonamento fisso interno ed esterno con o senza apparecchiatura di controllo;

- servizio di vigilanza satellitare sui beni mobili ed immobili ovunque ubicati;

- servizio di portierato, guardiania non armata e "reception" nonchè di custodia di beni mobili ed immobili (anche con deposito di beni in locali propri o di terzi) di privati ed enti pubblici, anche su incarico di istituti di vendite giudiziarie o di enti preposti alla riscossione di tasse, imposte, sovraimposte e/o tributi di ogni genere;

- attività di soccorso stradale e prestazione di servizi di manutenzione e riparazione meccanica, elettronica, di carrozzeria e gommista, nonchè di autolavaggio di automezzi ed autoveicoli;

- rifornimento, lavaggio, rimessaggio di veicoli, autoveicoli e natanti sia di proprietà pubblica che privata;

- vendita di ricambi, attrezzature, accessori, lubrificanti e di tutti i materiali annessi agli automezzi, veicoli e moto;

- vendita di automezzi industriali ed agricoli, autoveicoli in genere, moto, natanti, nuovi ed usati con o senza deposito, anche quale mandataria o concessionaria di industrie automobilistiche;

- attività di affissione pubblicitaria e volantinaggio;

- attività di trasporto e autotrasporto per conto proprio e di terzi nonchè per enti pubblici e privati sia per l'Italia che per l'estero;

- conduzione di veicoli pubblici e privati adibiti al trasporto di persone e

materiali;

- lavori di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

- assunzione di appalti di tutti i servizi di cui ai punti precedenti, indetti da pubbliche amministrazioni, società, privati, enti in genere.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quelle di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa favorirà altresì ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, diretto alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa ciò al precipuo fine di individuare interventi funzionalmente collegati e riferibili ai punti "A" e "B" dell'art. 1 L. 381/91.

La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili, e stipulare, altresì, convenzioni con pubbliche amministrazioni per l'assunzione e lo svolgimento di servizi da queste affidate, il tutto conformemente alla normativa vigente.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso

rispettate le seguenti condizioni:

a) tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra esplicitamente indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 L. 381/91;

b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge 381/91.

La Cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente ed esclusivamente per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonchè a favore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991, n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonchè l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali

sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci inabili al lavoro anche temporaneo, comunque bisognosi, nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.

La società potrà, nei limiti della vigente normativa, svolgere la propria attività anche con i terzi.

La Cooperativa potrà inoltre aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies c.c..

La Cooperativa, inoltre, si propone:

- la promozione di rapporti o convenzioni con associazioni di volontariato ed altre cooperative per lo svolgimento di attività integrative a quelle della cooperativa.
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa può compiere tutti gli atti necessari ed utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, con deliberazione del consiglio di amministrazione, e così tra l'altro:

- 1) compiere operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto di immobili e di beni mobili anche registrati;
- 2) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento proveniente dallo stato, da enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le

opportune garanzie reali;

3) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;

4) aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della cooperativa e che siano integrativi di essa;

5) assumere interessenza e partecipazione sotto qualsiasi forma ad altri organismi cooperativi, anche con scopi consortili e fidejussori, al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa pro-tempore vigente.

Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori, che usufruiscono, a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente;
- d) soci lavoratori svantaggiati che dovranno realizzare il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dall'Organo amministrativo;

e) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicata.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'articolo 23 del D.lgs. CPS n. 1577 del 14.12.1947 e successive modifiche.

Possono essere altresì soci, attesa la natura di cooperativa sociale dell'Ente, coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguirne gli scopi, partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività sociale, o per lo meno contiguo allo stesso.

Ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, l'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può essere superiore a cinque anni;

2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale:

- ha diritto di partecipare e votare solo alle decisioni relative all'approvazione del bilancio;

- non può rappresentare altri soci;
- non può essere eletto amministratore;
- non può esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla normativa pro tempore vigente e dal presente statuto per tutti i soci, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo, anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per l'ottenimento del godimento dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo

amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i soci cooperatori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione, che potrà essere adottata in occasione di successive decisioni.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo; della tassa annuale determinata dall'organo amministrativo per la copertura delle spese di gestione (nei limiti di legge);
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto

dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi da parte del socio con lettera raccomandata alla Cooperativa (salvo che per eventuali comunicazione già spedite dalla Cooperativa alla data di ricezione).

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nei modi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno dieci giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei modi di legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai

soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti previsti dalla normativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera c) del presente articolo, sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve dare comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i

requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione.

Art.18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, conformemente alla normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla

codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - saranno orientati a quanto segue:

- il ristorno sarà quantificato in misura direttamente proporzionale agli importi corrisposti dalla cooperativa ai soci stessi per le prestazioni lavorative da essi effettuate per la società, ovvero ai corrispettivi dai soci pagati in favore della cooperativa per le prestazioni o servizi da questa ricevuti;
- per la determinazione dei ristorni si dovrà tenere conto solo dei ricavi percepiti utilizzando il lavoro dei soci (e non quello di terzi) e dei servizi e prestazioni erogate in favore dei soci (e non in favore di terzi);
- il ristorno non potrà superare il 30% (trenta per cento) dei maggiori ricavi della cooperativa rispetto ai costi sostenuti per pagare le prestazioni lavorative dei soci;

ovvero 30% (trenta per cento) della differenza tra costi sostenuti per i servizi e le prestazioni rese in favore dei soci e relativi corrispettivi pagati dai soci; il tutto salvo che l'organo amministrativo non ritenga di poter superare il detto limite del 30% (trenta per cento) tenendo conto della situazione patrimoniale ed economica della società all'uopo proponendo all'assemblea un maggior ristorno;

- ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il ristorno che potrà essere attribuito o mediante erogazione diretta o mediante aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO V ORGANI SOCIALI E DECISIONI DEI SOCI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure, anche le altre, quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme appresso previste.

Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi

l'indicazione dei loro motivi di contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;

- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere

trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 22 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero con lettera consegnata a mano almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salve le maggioranze inderogabili previste da specifiche disposizioni normative.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni in assemblea si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da due a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente ove a tanto non abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

Art. 28 (Compiti degli Amministratori)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della

Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 150 (centocinquanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 32 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, e due supplenti eletti con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie per le cause previste dalla normativa pro-tempore vigente.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo

svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dalla normativa in materia di cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Savoia Carmine - Stefania Donatiello - impronta del sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. n.445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese. Io sottoscritta dott.ssa Stefania Donatiello, notaio in Morcone (BN) delego il signor DIOMEDE ALDO, nato a Benevento il 10 dicembre 1953, alla trasmissione telematica ed alla domiciliazione della pratica in oggetto.